

Niente Irap per l' agente che ha la sede dal mandante

Elio Gambardella

Niente Irap per l' agente che ha un ufficio presso il proponente con modesta attrezzatura. La Commissione tributaria provinciale di Pavia è ritornata sul complesso rapporto tra Irap e agenti di commercio con un' interessante interpretazione contenuta nella sentenza n. 18/2/2017. La vicenda trae origine dal rigetto di un' istanza di rimborso per il principio del silenzio-rifiuto presentata per l' anno d' imposta 2013 da parte di un intermediario del commercio operante in forma individuale e che svolge la propria attività in un ufficio all' interno della sede della propria mandante con l' ausilio di beni strumentali il cui valore complessivo è di poco superiore a 23.000 euro. Il contribuente presenta la richiesta di rimborso in quanto ritiene di essere esonerato dal pagamento dell' imposta regionale essendo la sua attività basata sul suo apporto lavorativo personale, considerata l' assenza di personale dipendente, la totale assenza di autonoma organizzazione e l' utilizzo di beni strumentali di modesto importo. A fronte di queste considerazioni, l' agenzia delle Entrate notifica all' agente il provvedimento di diniego dell' istanza di reclamo/mediazione sulla base della classificazione dei redditi prodotti e regolarmente denunciati al fisco: un imprenditore in regime di contabilità semplificata è per definizione soggetto passivo Irap. In sede contenziosa l' Ufficio rafforza ulteriormente la propria posizione affermando che «non è necessario che si tratti di un complesso organizzativo di importanza prevalente rispetto al lavoro del professionista, ma che si configuri un insieme tale da delineare a suo favore una condizione indubbiamente più favorevole rispetto a quella in cui si sarebbe trovato dovendone fare a meno. Nel caso di specie il ricorrente esercita l' attività utilizzando uno studio all' interno dei locali della propria casa mandante, con beni strumentali il cui considerevole valore dichiarato è pari a 23.511 euro». Il Collegio di merito ricorda, invece, che la Corte di cassazione a Sezioni Unite con le note sentenze n. 12108, 12109, 12110 e 12111 del 28 maggio 2009, ha affermato con decisione e chiarezza



quali siano i requisiti «dell' autonoma organizzazione: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell' organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l' id quod plerumque accidit, costituiscono nell' attualità il minimo indispensabile per l' esercizio dell' attività anche in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui». La Commissione, nella disamina della questione prescinde completamente dal dato formale il cui accertamento spetta al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, e considera l' aspetto sostanziale della vicenda, propendendo per l' assenza di autonoma organizzazione con il conseguente accoglimento del ricorso, contestuale condanna al rimborso dell' Irap ed al pagamento delle spese processuali a danno dell' agenzia delle Entrate. Ancora una volta, emerge con evidenza la necessità di un intervento del legislatore che individui con chiarezza il limite oltre il quale l' investimento in beni strumentali e la responsabilità dell' organizzazione determini il fatto che il tributo è dovuto, con notevole beneficio sia da parte degli imprenditori, degli operatori professionali e degli stessi uffici dell' Agenzia. © RIPRODUZIONE RISERVATA.